

REGOLAMENTO (CE) N. 2454/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

recante apertura della procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 1996 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 prevede che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominati « accordi »), possono essere attribuiti nel quadro di una procedura particolare che permette di designare gli importatori preferenziali per gli Stati Uniti; che è necessario avviare tale procedura per le esportazioni da effettuarsi nel 1996 e stabilire le relative modalità; che, dato il termine fissato per la comunicazione degli importatori preferenziali agli Stati Uniti, è necessario avviare la procedura appena possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare negli Stati Uniti, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi e figurante nell'allegato II, sono rilasciati a norma delle disposizioni dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95.

Articolo 2

Le domande di titoli provvisori sono da presentarsi alle autorità competenti anteriormente al 24 ottobre 1995. Esso sono ricevibili soltanto se contengono tutte le indicazioni previste all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95, nonché i documenti ivi figuranti.

(¹) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(²) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Dette indicazioni sono comunicate attenendosi alla tabella figurante nell'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 5 giorni lavorativi dallo scadere del termine di presentazione, le domande presentate per ogni gruppo di prodotti contemplati dal contingente americano figurante nell'allegato II. Tale comunicazione contiene, per ciascun gruppo di prodotti:

- l'elenco dei richiedenti,
- i quantitativi richiesti per richiedente, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché per designazione conformemente alla « Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1995) »,
- i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente nel corso del triennio precedente,
- il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », sono trasmesse per telex o telefax, il giorno lavorativo prestabilito, attenendosi alla tabella figurante nell'allegato III.

Articolo 4

La Commissione, in applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, procede all'assegnazione dei titoli quanto prima e ne informa gli Stati membri anteriormente al 15 novembre 1995.

Articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 3 sono verificate prima del rilascio dei titoli definitivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Qualora si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito false informazioni, il titolo è annullato e la relativa cauzione è incamerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.